

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STERPA, MILANI, SEPIA, BERNARDI ANTONIO, BORRI,
DUTTO, SANTAGATI**

Presentata il 25 febbraio 1983

**Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Assistiamo oramai da tempo alla crisi dell'istituto dell'accesso, così come è stato configurato dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, successivamente modificato con la legge 28 febbraio 1980, n. 48. È crisi di domanda qualificata, di realizzazione tecnico-professionale, di gradimento da parte degli utenti.

Questo istituto, unico negli ordinamenti radiotelevisivi di tutto il mondo, nonostante l'impegno dell'apposita Sotto-commissione parlamentare e della direzione della RAI che organizza i suoi programmi, non ha mai potuto esprimere la sua rilevante potenzialità democratica.

Le ragioni della crisi dell'accesso sono almeno due: per tutelare l'autonomia del-

l'accedente si è voluto che i programmi fossero autogestiti, limitando l'intervento della concessionaria ad un minimo concorso tecnico. Non si comprese nel 1975 che, per realizzare programmi efficaci con strumenti complessi e specializzati come la televisione e la radio, occorrono un alto grado di professionalità, una competenza particolare ed anche mezzi tecnici e finanziari cospicui. Occorre inoltre che certi programmi, su temi che interessano varie associazioni o gruppi, si traducano in dibattiti e in confronti di opinione, cosa che oggi è impedita dalla disciplina prevista dal citato articolo 6 della legge.

Poiché l'esperienza fin qui compiuta è stata ricca di insegnamenti per tutti, è opportuno e urgente che il legislatore

ponga mano alla riforma dell'istituto se, come tutti auspicano, si vuole evitare che esso esaurisca completamente la sua funzione.

D'altra parte, la rivitalizzazione dell'accesso si pone come irrinunciabile esigenza politica, anche perché rappresenta una delle condizioni di legittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo, indicata dalla Corte costituzionale, condizione che la pur mutata situazione radiotelevisiva del nostro paese non fa venir meno.

Rimane tuttavia il problema — che ha invero diversi risvolti, a seconda che si tratti della disciplina delle tribune o dell'accesso — della peculiare caratteristica delle deliberazioni dell'organo parlamentare in questa materia. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi assume poteri di indirizzo e vigilanza, appunto congeniali ad un organo parlamentare, a poteri di incerta natura e di assai dubbia qualificazione, che la assimilano — per certi versi — ad un organo di amministrazione attiva in senso tecnico.

Oltre alle importanti conseguenze derivanti da tali deliberazioni — conseguenze che si estendono alla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive passive delle associazioni, se non destinatarie delle decisioni stesse, certamente da esse sostanzialmente coinvolte — sembra decisiva la preoccupazione di non attribuire ad un organo parlamentare l'esercizio di poteri in definitiva gestionali. Resta tuttavia certamente valida la concorrente considerazione di assicurare la massima possibile espansione del principio garantista nella delicata materia del dibattito politico, sociale e culturale di un mezzo pubblico tanto potente. Anche questo ordine di problemi trova nella presente proposta di legge una soluzione che sembra adeguata.

La riforma dell'istituto dell'accesso che viene proposta si ispira a due esigenze:

quella che i programmi dell'accesso siano realizzati, sempre nel rispetto della libertà del soggetto che accede, con il personale specializzato e con tutti i mezzi tecnici con cui la concessionaria realizza i programmi « speciali » di carattere informativo; e quella che la selezione della domanda sia effettuata dalla direzione della rubrica in base ad una valutazione professionale del rilievo dei richiedenti e dell'attualità dei temi proposti. Il compito della Sottocommissione diverrebbe quello di organo di indirizzo e di vigilanza che sembra più pertinente alla sua natura parlamentare, come dianzi si è detto.

Ovviamente nel momento in cui si fa obbligo alla concessionaria di realizzare programmi dell'accesso di tipologia e *standards* produttivi simili ai propri « speciali » e di garantire loro il migliore ascolto è necessario definire il numero annuale minimo di tali programmi. Infatti la realizzazione dei nuovi programmi dell'accesso dovrà certamente impegnare la concessionaria a destinare a tale settore — cui la Corte costituzionale ha riconosciuto un ruolo centrale nell'ambito del servizio pubblico — un *budget* di produzione sensibilmente maggiore dell'attuale, tale da consentire quel più elevato *standard* tecnico-professionale che è uno dei principali scopi della presente iniziativa legislativa.

I proponenti, tutti membri della Commissione parlamentare di vigilanza, ritengono che soltanto con una riforma adeguata, quale quella da loro proposta, l'istituto dell'accesso possa divenire completamente un originale strumento di informazione democratica, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale, capace di assicurare quella democrazia dell'informazione, veramente « circolare », in cui tutti debbono poter essere soggetti e oggetti di informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — La società concessionaria è tenuta a diffondere annualmente sulle reti nazionali almeno ottanta programmi televisivi e centoventi radiofonici, da realizzare per conto e di intesa con soggetti che, per la loro attività, siano interpreti di esigenze collettive diffuse di ordine civico, politico, sindacale, economico, religioso, culturale e amministrativo.

Il direttore dei programmi dell'accesso è nominato dalla società concessionaria, sentito il parere della Commissione parlamentare.

Alla realizzazione di tali programmi, secondo la valutazione professionale della direzione, possono concorrere anche più soggetti nella stessa trasmissione.

La società concessionaria è impegnata a realizzare i programmi dell'accesso fornendo mezzi finanziari, tecnici e professionali idonei a conseguire il migliore ascolto in rapporto alle caratteristiche e alle finalità delle singole trasmissioni.

I soggetti ammessi devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale e tra essi, in particolare, quelli relativi alla tutela e alla dignità della persona, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico.

Una sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, ha il compito di garantire il corretto svolgimento di questi programmi. A tale scopo la sottocommissione formula periodicamente, anche tenendo conto dei reclami e delle osservazioni formulate dai soggetti di cui al primo comma, indirizzi generali sulla materia, con riguardo in particolare:

a) al quadro complessivo della programmazione dell'accesso;

b) all'esigenza di assicurare pluralità di opinioni;

c) alla rilevanza dei soggetti e all'attualità delle loro proposte;

d) alla varietà della programmazione della concessionaria;

e) all'esigenza di assicurare una specificità delle trasmissioni dell'accesso in rapporto alla restante programmazione della concessionaria;

f) alle condizioni che possano garantire il migliore ascolto, avuto riguardo alle caratteristiche e alle finalità dei programmi.

Programmi dell'accesso televisivi e radiofonici debbono essere trasmessi anche a diffusione regionale e il loro numero è deciso dalla sottocommissione permanente per l'accesso, sentiti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, la direzione della rubrica e le direzioni delle sedi locali della concessionaria.

La concessionaria è tenuta a presentare annualmente, entro il 15 febbraio di ogni anno, una relazione sulla programmazione dell'accesso nazionale e regionale dell'anno precedente che sarà esaminata dalla sottocommissione permanente ».

ART. 2.

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 1 e al secondo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché la norma di cui all'articolo unico della legge 28 febbraio 1980, n. 48.